



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale risorse umane
Il Direttore centrale

Allo Studio Legale Torcicollo
giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

e, p.c. all' Area *Normativa e gestione del rapporto di lavoro, contenzioso del lavoro e previdenziale. Banca dati del personale*

Si fa riferimento alle diffide indicate in oggetto, trasmesse da Codesto Studio Legale, concernenti le seguenti tre diverse fattispecie:

- a) dipendenti risultati idonei nella graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione economica C1 indetta dall'INPS con Determinazione direttoriale P23/208/2008 del 23 giugno 2008, di cui lamentano il mancato scorrimento;
- b) dipendenti risultati idonei nella graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione economica C1 indetta dall'ex Inpdap con determinazione del Direttore Generale *pro tempore* n.454 del 28 dicembre 2009, di cui rivendicano lo scorrimento;
- c) dipendenti risultati vincitori della selezione per la progressione alla posizione economica B1 indetta dall'ex Inpdap con Determinazione del Direttore Generale *pro tempore* n.454 del 28 dicembre 2009, di cui lamentano la mancata utilizzazione.

Relativamente alla fattispecie di cui ai punti a) e b), si evidenzia che il mancato scorrimento delle graduatorie interessate è imputabile al mutato quadro normativo in materia di progressioni verticali.

Sul punto, infatti, l'art. 24 D.lgs. n.150/2009 ha innovato il previgente sistema di avanzamento di carriera disciplinato dalla contrattazione collettiva, prevedendo che *"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*.

Ne è scaturito che, a partire dal 1° gennaio 2010, il sistema di progressioni verticali ha previsto quale modalità obbligata per l'accesso al livello iniziale dell'Area professionale per cui si concorre il concorso pubblico con riserva massima del 50% dei posti al personale già dipendente dall'ente precedente.

Conseguentemente, come chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica, l'utilizzo delle graduatorie relative a procedure selettive relative a progressioni verticali che, come nei casi di specie, sono state indette anteriormente al 1° gennaio 2010 è ammesso al solo ed esclusivo fine di assumere i vincitori e non anche gli idonei.

Riguardo alla fattispecie di cui alla lettera c), si rappresenta che la graduatoria inerente alla predetta fattispecie è stata approvata con Determinazione n.123 del 31 ottobre 2011, la quale disponeva che *"le assunzioni avverranno nei limiti dei*